



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini
http://www.cattolica.net
PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

P.IVA 00343840401
email: info@cattolica.net



SETTORE 3
SERVIZIO 3.2 SERVIZI EDUCATIVI
Ufficio della Dirigenza

All. C)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEL COMUNE DI CATTOLICA PER LA DURATA DI 6 ANNI SCOLASTICI CON OPZIONE DI PROROGA DI 36 MESI. CIG B1FB2E8390

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento nel Comune di Cattolica del **servizio di trasporto scolastico ordinario**, ovvero il servizio di linea casa-scuola scuola-casa, e dei cd. **servizi di trasporto opzionali**, ovvero il servizio di trasporto per gite ed uscite scolastiche, sia dentro che fuori il territorio comunale, unitamente al servizio di trasporto durante i centri estivi.

L'appalto ha per oggetto il CPV 60130000 – 8 **“Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada”**.

Il servizio è da considerarsi, a tutti gli effetti, pubblico servizio essendo finalizzato ad erogare prestazioni previste per legge a carico dell'Ente pubblico e volto a soddisfare bisogni collettivi nell'ambito del diritto allo studio.

La specifica delle tipologie di servizio oggetto di appalto è indicata nella tabella 1 sotto riportata

Tabella 1 – Tipologia dei servizi oggetto di appalto

	Tipologia di servizio richiesto	Costo
A	Servizio di trasporto scolastico ordinario (servizio di trasporto scolastico dall'abitazione o dai punti di raccolta alla scuola e viceversa) – totale km annui stimati 20.000 comprensivo di n. 1000 km dentro il territorio di Cattolica per uscite didattiche	Prezzo unitario a km
B	Servizio di trasporto per uscite didattiche e gite fuori dal territorio comunale – totale km annui stimati 7.000 km	Prezzo unitario a km
C	Servizio di trasporto per centri estivi – totale km annui stimati 4.500 km	Prezzo unitario a km

Il servizio di **trasporto scolastico ordinario** indicato al punto A) della tabella (servizio di trasporto scolastico dall'abitazione o dai punti di raccolta, brevemente indicato anche tragitto casa-scuola e viceversa) comprende il servizio di trasporto scolastico della linea per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado preventivamente iscritti al servizio, frequentanti le scuole dell'obbligo statali (primarie e secondarie di primo grado) dell'Istituto Comprensivo di Cattolica al fine di favorirne la frequenza e permanenza scolastica, ai sensi della L.R. 26/2001 “Diritto allo Studio”. Quindi trattasi di servizio strettamente connesso all'assolvimento dell'obbligo d'istruzione obbligatoria e supporto per l'esercizio del diritto allo studio.

I servizi di **trasporto opzionali** indicati ai punti B) e C) della tabella sopra riportata concernono i servizi per le uscite didattiche, di cui al punto B), rivolte alle scuole dell'infanzia comunali, statali (facenti capo sempre all'Istituto Comprensivo di Cattolica) e all'Istituto paritario convenzionato “Maestre Pie dell'Addolorata” ubicate nel Comune di Cattolica, e delle scuole primarie e secondarie statali come sopra individuate oltre all'effettuazione del servizio di trasporto per i centri estivi, di cui al punto C).

Il servizio di trasporto scolastico ordinario è attualmente articolato (a partire dall'a.s. 2023/2024) in n. 3 LINEE SCOLASTICHE, come meglio dettagliate agli artt. 2 e 7 e secondo gli orari e le specifiche riportate negli Allegati 1-2 al presente Capitolato.

Il servizio di trasporto scolastico ordinario si articola in un **servizio di “andata-casa-scuola”** con salita a bordo degli utenti presso i punti di raccolta previsti dal Piano di trasporto annuale, agli orari prestabiliti e discesa presso i plessi scolastici e nel **servizio di “ritorno scuola-casa”** con salita a bordo degli utenti presso il plesso scolastico di appartenenza e discesa degli stessi presso i punti di raccolta previsti dal Piano di trasporto annuale, con riferimento agli orari stabiliti.

L'Amministrazione comunale, per ragioni di forza maggiore, si riserva la possibilità di variare, in aumento o in diminuzione, il n. di chilometraggio complessivo, così come gli itinerari, le fermate e gli orari di percorrenza, in relazione al numero delle iscrizioni al servizio nei diversi anni scolastici oggetto dell'appalto, oltre che a causa del sopravvenire di nuove necessità, quali mutamenti nella dislocazione dei plessi e/o per problematiche stradali. L'ammontare chilometrico complessivo è quindi indicativo e non vincolante per l'Amministrazione Comunale, fatto salvo quanto indicato al successivo *art. 8 “Corrispettivo e modalità di pagamento”* del presente capitolato speciale.

La Ditta aggiudicataria dovrà anche prevedere un **servizio quotidiano di pulizia dei mezzi**.

L'Aggiudicatario si impegna ad eseguire il servizio oggetto del presente capitolato speciale a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione, a proprie spese (mezzi, autisti, carburante, copertura assicurativa, manutenzione, pulizia e qualsivoglia onere aggiunto), con la propria organizzazione e nel rispetto delle norme vigenti in materia di trasporto scolastico e di quanto indicato nel presente capitolato, secondo quanto definito dalla vigente normativa in materia, dal presente CSA, dalla relazione tecnica e dalle eventuali soluzioni migliorative se proposte dall'Operatore Economico in sede di offerta.

Poiché il numero dei km previsti e indicato nel presente CSA, oltre che nella relazione tecnica, può modificarsi in relazione a diverse variabili, **i quantitativi indicati sono stimati, puramente indicativi e non impegnativi per la Stazione Appaltante.**

Trattandosi di appalto a misura, infatti, il numero dei km è da considerarsi solo indicativo e valido ai soli fini della formulazione dell'offerta.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 120 comma 11 lett. B del Codice si riserva la facoltà di apporre successive modificazioni al contratto sino all'importo massimo del 50% per modifiche non sostanziali. La Stazione Appaltante intende avvalersi della possibilità di aumento o di diminuzione dei servizi oggetto d'appalto in base alle effettive esigenze, variando la tipologia e la quantità delle prestazioni di un quinto dell'importo contrattuale che il soggetto prestatore è tenuto ad accettare.

La Stazione Appaltante non garantisce alcun numero minimo giornaliero di km e nel rispetto del pubblico interesse si riserva la facoltà di modificare la quantità dei km, qualora sopraggiungano nuove necessità anche relative all'estensione del servizio a nuovi plessi o al contrario relative alla contrazione dello stesso, comunicando ogni eventuale modifica con congruo anticipo all'Operatore Economico che sarà tenuto ad adeguare le quantità senza poter per questo richiedere maggiori o diversi corrispettivi unitari rispetto a quelli di aggiudicazione o pretendere eventuali risarcimenti danni. Per tutta la durata dell'appalto, la Ditta Appaltatrice dovrà provvedere all'esecuzione del servizio con propria organizzazione, con tutti i mezzi necessari e nel pieno rispetto delle normative vigenti.

Il servizio dovrà essere svolto attenendosi a quanto previsto in materia di circolazione stradale e in modo tale da garantire la massima sicurezza dei soggetti trasportati.

I servizi oggetto del presente appalto sono inoltre da considerarsi di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati.

ART. 2 – SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO

Per servizi di trasporto scolastico ordinario si intendono i servizi di trasporto casa-scuola e viceversa, dove per scuola si intende il plesso dell'Istituto Comprensivo di Cattolica, con le seguenti ubicazioni sul territorio di Cattolica:

- Scuola primaria “Repubblica” - con sede in via Resistenza, 9 - Cattolica (attualmente sede di lavori di ristrutturazione, le n. 12 classi primarie del plesso sono state dislocate come segue: n. 3

classi presso la scuola primaria “Torconca”, n. 1 classe presso la scuola primaria “Carpignola” e n. 8 classi presso la Scuola secondaria “E. Filippini” (i dati sono riferiti all’a.s. 2023/24);

- Scuola primaria “Carpignola” - con sede in via Primule, 5 - Cattolica
- Scuola primaria “Torconca” - con sede in via G. Da Verazzano, 18 - San Giovanni in Marignano;
- Scuola secondaria di primo grado “E. Filippini” - via Del Partigiano, 10 – Cattolica.

Indicativamente per l’esecuzione del servizio di trasporto ordinario verranno impiegati n. 3 mezzi omologati per n. 56 posti (56 ALUNNI + 3 ADULTI), aventi le caratteristiche tecniche meglio dettagliate al successivo art. 11.

Attualmente il servizio ordinario di trasporto casa-scuola/scuola-casa si rivolge ai bambini iscritti alle scuole primarie e secondarie di primo grado, facenti capo all’Istituto Comprensivo di Cattolica, che si iscrivono al servizio.

Per il servizio di trasporto ordinario il numero dei bambini trasportati nell’ultimo a.s. 2023/2024 è stato pari a n. 121 bambini iscritti alle scuole secondarie di I grado, n. 21 bambini iscritti alle scuole primarie oltre a n. 99 bambini della scuola primaria provenienti dal plesso della Scuola “Repubblica”, interessata da lavori di ristrutturazione edilizia, come sopra esplicitati. Al riguardo si segnala che questo n° aggiuntivo di alunni trasportati potrebbe subire una considerevole contrazione al termine del completamento dei lavori di ristrutturazione sulla suddetta scuola primaria.

Si segnala inoltre che nell’a.s. 2023/24 le scuole primarie dell’Istituto Comprensivo di Cattolica hanno osservato un orario scolastico articolato su n. 5 giorni alla settimana (dal lunedì al venerdì), mentre la scuola secondaria di I grado dello stesso Istituto osservava un orario scolastico articolato su 6 gg alla settimana (dal lunedì al sabato).

Si precisa, altresì, che al momento della stesura del presente Capitolato è al vaglio della Dirigenza scolastica dell’Istituto Comprensivo una riorganizzazione dell’orario settimanale scolastico per tutte le classi dell’Istituto su n. 5 giorni alla settimana (dal lunedì al venerdì).

Nel calcolo della percorrenza totale dei percorsi delle linee si intende quale inizio del servizio “andata casa-scuola” il primo punto di salita degli alunni (il servizio parte con la salita a bordo del mezzo del primo utente presso la prima fermata della linea scolastica) fino alla scuola di destinazione; mentre si considera quale conclusione del servizio “ritorno scuola-casa” la partenza dai plessi scolastici di uscita fino all’ultimo punto di discesa degli alunni (il servizio termina con la discesa dell’ultimo alunno nel luogo dell’ultima fermata).

Si precisa che nella stima del chilometraggio complessivo, ai fini del calcolo del costo del servizio, vengono esclusi dal computo i km a vuoto: ovvero i km percorsi dai mezzi adibiti al servizio dalla/alla sede di rimessaggio degli scuolabus NON sono computati ai fini della determinazione del corrispettivo e i relativi oneri si intendono posti a carico della Ditta Aggiudicataria.

Sono inoltre esclusi dal computo anche i chilometri effettuati dall’Agiudicatario per ogni altra ragione diversa dal trasporto (come spostamenti per manutenzione, revisione e/o rifornimento di carburante etc...).

L’elenco delle fermate standard è riportato nell’Allegato 1) (Fermate Scuole Primarie – Scuole Secondarie) al presente Capitolato speciale. Si precisa che gli orari potranno essere suscettibili di modifiche e/o aggiustamenti a causa di variazioni dei percorsi di utenza e/o degli orari scolastici che saranno comunicati dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo al Comune, il quale provvederà, a sua volta, a darne comunicazione all’Impresa aggiudicataria. Ogni anno, sulla base del numero di iscrizioni raccolte dall’Ufficio Pubblica Istruzione, e quindi sulla base del numero effettivo degli utenti iscritti, della loro residenza, della scuola frequentata e degli orari di funzionamento delle istituzioni scolastiche, viene elaborato dal Comune, anche con l’ausilio del personale dell’impresa aggiudicataria, il piano di trasporto annuale, definendo i percorsi, i punti di raccolta, gli orari di prelievo e di consegna dei ragazzi.

Il Comune provvederà, per il tramite del Dirigente responsabile del Settore 3 – Servizio 3.2 “Servizi Educativi” all’inizio di ogni anno scolastico, ad attivare tutte le comunicazioni atte a garantire la regolare esecuzione del servizio. I giorni e gli orari di effettuazione del servizio saranno quelli indicati dal Comune.

ART. 3 – SERVIZI DI TRASPORTO OPZIONALE

3.1 Servizio di Trasporto per uscite didattiche/gite

Per i servizi di trasporto opzionale si intendono tutti i servizi di trasporto per **uscite didattiche** svolte durante l'anno scolastico, nella fascia oraria mattutina libera compresa tra l'effettuazione del servizio di linea di andata e quello di ritorno. Con il termine di "uscite didattiche" si intendono tutte le tipologie di trasferimenti su percorsi non di linea che potranno essere effettuati per gli studenti delle scuole sopra elencate.

Le uscite didattiche sono rivolte alle scuole dell'infanzia comunali, statali, dell'Istituto paritario convenzionato "Maestre Pie dell'Addolorata", alle scuole primarie e secondarie dell'Istituto Comprensivo di Cattolica e alle scuole primarie dell'Istituto paritario convenzionato "Maestre Pie dell'Addolorata".

Sono assicurate dal Comune, e quindi ricomprese all'interno del servizio di trasporto scolastico ordinario, un numero minimo di uscite didattiche per un complessivo di 1000 km dentro il territorio comunale (ricompresi anche all'interno del computo chilometrico del servizio di trasporto scolastico ordinario, di cui alla Tabella riportata all'art. 1 del presente CSA, fatte salve eventuali offerte migliorative presentate dai concorrenti in sede di gara. L'effettuazione delle uscite didattiche sarà garantita in orari compatibili con lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico principale, il trasporto ordinario delle tre linee.

Oltre alle uscite didattiche dentro il territorio di Cattolica, sempre in orari compatibili con lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico principale, nei limiti delle normative vigenti e del massimale di Km. pattuito pari a **40 km.** a trasporto A/R per tutti gli ordini di scuola.

Nel caso del trasporto per le uscite didattiche destinate alle scuole dell'infanzia del territorio comunale, sarà onere del personale docente delle rispettive scuole richiedenti il servizio garantire la presenza ed assistenza di accompagnatori durante il tragitto.

Ai sensi del DM 31 gennaio 1997 con annessa Circolare Ministeriale n. 23 del 11 marzo 1997, autobus, minibus, scuolabus e mini-scuolabus ***"possono essere utilizzati anche dai bambini frequentanti la scuola materna a condizione che in tal caso sia presente sul veicolo almeno un accompagnatore"***.

Nel caso specifico delle scuole dell'infanzia, le uscite didattiche potranno essere richieste ed effettuate fino al 30 giugno e comunque fino alla data stabilita dal calendario per il termine delle lezioni nelle Scuole dell'Infanzia.

Relativamente alla prenotazione delle uscite didattiche, la Ditta aggiudicataria si interfacerà direttamente con n. 1 rappresentante per Istituto scolastico, aggiornando periodicamente l'Ufficio Pubblica Istruzione (ad es con cadenza settimanale) in merito al n. di km prenotati e al n. dei km effettivamente percorsi dalle scuole nelle uscite/gite effettuate.

Eventuali uscite in numero superiore a quanto previsto all'interno del presente appalto, e purché tale richiesta aggiuntiva sia compatibile con lo svolgimento del servizio principale di trasporto scolastico, potranno essere direttamente concordate con la ditta aggiudicataria da parte degli Istituti Scolastici e il loro costo sarà posto direttamente a carico dell'Istituto.

Totale max km delle uscite al di fuori del territorio comunale: annuo n. **7.000 km.**

Il fabbisogno complessivo massimo è da suddividersi tra tutte le classi delle scuole primarie e secondarie di I facenti capo all'Istituto Comprensivo di Cattolica, le classi dell'Istituto paritario privato convenzionato "Maestre Pie" di Cattolica e le sezioni delle scuole dell'infanzia statali (n. 7 classi) e comunali (n. 6 classi – dati riferiti all'ultimo a.s. 2023/24). Per le uscite fuori dal territorio comunale, vige il limite chilometrico massimo come sopra indicato di 40 km A/R.

3.2 Servizio di trasporto per i Centri Estivi: il servizio prevede, dentro il territorio comunale, il trasporto dei bambini iscritti alle sedi dei corsi estivi fino alla sede del plesso scolastico principale (sede del servizio mensa) nel periodo compreso tra la terza settimana di giugno e la fine di agosto, oltre all'accompagnamento alla spiaggia (minimo n. 2 trasporti giornalieri A/R in orario pomeridiano) oltre all'organizzazione di alcune uscite fuori dal territorio comunale secondo gli esempi di itinerari riportati nell'Allegato 2 al presente capitolato. Il servizio prevede inoltre per i bambini iscritti al servizio estivo delle scuole dell'infanzia, il trasporto alla spiaggia nei mesi di luglio e agosto (massimo 7 sezioni).

Totale km. erogati per il servizio annui: max **4.500 km.**

ART. 4 – PERCORSI DI LINEA – FERMATE E VARIAZIONI

Il servizio di trasporto sarà eseguito secondo le linee e i percorsi allegati al presente capitolato (Allegato n. 1). Tali percorsi potranno tuttavia subire modifiche in dipendenza di giustificati motivi legati all'utenza e/o ad esigenze delle scuole e/o del Comune, fatto salvo il monte chilometrico complessivo previsto nell'appalto. Le fermate lungo i percorsi saranno stabilite dal Comune e comunicate preventivamente all'impresa aggiudicataria.

La variazione dei percorsi descritti nell'Allegato 1) sia in aumento che in diminuzione contenuta entro il 20% del chilometraggio medio giornaliero indicato all'art. 7 del presente capitolato o del tempo stabilito per l'effettuazione del servizio non dà titolo alla revisione del corrispettivo giornaliero. Per le variazioni di chilometri o del tempo impiegato per l'effettuazione del servizio giornaliero in aumento o in diminuzione superiori al 20%, l'importo dovuto all'Appaltatore sarà rideterminato in maniera proporzionale in accordo tra le parti e soltanto ed esclusivamente per le linee interessate dalla intervenuta modificazione.

ART. 5 – DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

L'appalto ha validità di n. 6 anni scolastici, comprensivi dei relativi servizi estivi, con decorrenza dal 15 settembre 2024 al 31/08/2030 ed interessa gli anni scolastici 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027 – 2027/2028 – 2028/2029 – 2029/2030 con facoltà di rinnovo per ulteriori 36 mesi, (inizio dell'a.s. 2024/25 e termine alla fine dell'a.s. 2029/2030) e termine ultimo indicativamente presumibile con la fine del servizio estivo 2030.

Il valore presunto del contratto, come indicato all'articolo 1, è determinato comprendendo nel calcolo il valore dei suddetti diritti di opzione.

La Stazione appaltante si riserva di dare esecuzione al contratto anche prima della stipula per motivate ragioni, ai sensi dell'art. 17, comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e/o di procedere all'esecuzione d'urgenza al contratto, ai sensi dell'art. 17, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico.

L'Appaltatore si impegna a ricevere la consegna del servizio nel termine che gli sarà comunicato dal Direttore dell'esecuzione.

Se nel giorno fissato, l'Appaltatore non si presenti per ricevere la consegna del servizio, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione oppure di fissare un termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 15 (quindici) giorni, decorso inutilmente il quale, l'Appaltatore stesso è dichiarato decaduto dall'aggiudicazione e il contratto si intende risolto di diritto. In tal caso la Stazione appaltante procede all'incameramento della cauzione fatto salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno.

ART. 6 – IMPORTO DELL'APPALTO – IMPORTO A BASE DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Tabella oggetto dell'appalto

N. lotti	Descrizione servizio	CPV	P (principale S (secondaria)	Importo
1	Servizio di Trasporto scolastico per n. 6 anni scolastici escluse opzioni	60130000-8 Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada	P	€ 1.134.000,00=
A)	Importo a base di gara per la durata dell'appalto soggetto a ribasso			€ 1.134.000,00=
B)	Oneri per la sicurezza da interferenze non			€ 0,00

	soggetti a ribasso			
A)+B)	Importo a base di gara			€ 1.134.000,00=
C)	Proroga 36 mesi			€ 567.000,00=
D)	Opzione proroga tecnica (max mesi 6)			€ 94.500,00=
E)	Opzione quinto d'obbligo			€ 226.800,00=
A)+B)+C)+D)+E)	TOTALE			€ 2.022.300,00=

L'importo è finanziato con fondi del Comune di Cattolica.

- L'importo a base d'asta è determinato prendendo a riferimento un **costo chilometrico unitario** pari ad **Euro 6,00= IVA esclusa** moltiplicato per un quantitativo di **31.500 km annui di servizio** secondo le specifiche dettagliate all'interno della tabella riportata all'art. 1 del presente CSA e nell'art. 7. Questo importo ha valore puramente indicativo ed è stato calcolato prendendo a riferimento i dati del servizio di trasporto scolastico relativi all'a.s. 2023/2024 e agli anni precedenti, computati per le singole voci che compongono il servizio di trasporto;
- Ai sensi dell'art. 41, comma 3 del Codice, l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera non soggetti a ribasso che la Stazione Appaltante ha stimato pari a circa il 56,22%
- L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari ad € 0,00. Non sono previste interferenze tra i lavoratori del Comune di Cattolica e quelli della ditta appaltatrice. Pertanto per tale motivo si è ritenuto opportuno non redigere il DUVRI.

ART. 7 – DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO

Sulla base della tipologia dei servizi oggetto dell'appalto, **il fabbisogno annuo posto a base di gara è stimato pari ad Euro 189.000,00= IVA esclusa** come da tabelle di seguito riportate per un complessivo annuo pari a 31.500 km

a) Servizio di linea comprensivo di 1000 km di uscite dentro il territorio comunale

Trasporto scolastico casa/scuola e viceversa (solo per le scuole primarie e secondarie di I grado statali)	Media km giornalieri percorsi	GG complessivi a.s.	Km complessivi annuali stimati	Prezzo unitario al km IVA esclusa	Importo complessivo stimato
LINEA 1	37,25	205	7.636,25	€ 6,00=	
LINEA 2	12,20	205	2.501	€ 6,00=	
LINEA 3	38,45	205	7882,25	€ 6,00=	
TOTALE	88,00 con le uscite dentro Cattolica arrotondamento giornaliero massimo a 97,5		20.000 arrotondamento -dato comprensivo delle uscite dentro il territorio comunale		€ 120.000,00= comprensivi di 1000 km per uscite dentro il territorio comunale

b) Uscite didattiche fuori Cattolica

Servizio delle uscite e	N. uscite annue	Max km percorsi	Prezzo unitario	Importo
-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

gite (anche scuole private e scuole infanzia comunali e statali)		ad uscita 40 a/r	al km IVA esclusa	complessivo stimato
Dato calcolato prendendo a riferimento gli ultimi 3 aa.ss	n. 175	7.000 totale max km	€ 6,00=	€ 42.000,00=

c) Servizio per Centri Estivi

Servizio Centri Estivi	Max km percorsi centro estivo	Prezzo unitario al km IVA esclusa	Importo complessivo stimato
Trasporto dalla III settimana di giugno al 31 agosto	4.500 totale max km	€ 6,00=	€ 27.000,00=

L'individuazione del fabbisogno reale, tuttavia, dipenderà dal numero degli alunni che si iscriveranno al servizio, da adeguamenti alla normativa di tempo in tempo vigente in materia, dalle disposizioni delle varie organizzazioni scolastiche, dalle diverse necessità connesse all'organizzazione dei centri estivi e dalle disponibilità di bilancio dell'Ente locale. I dati riportati nel presente CSA, quindi, hanno carattere di stima indicativa e potranno subire variazioni in base al n° degli iscritti al servizio, una diversa organizzazione dei calendari e degli orari scolastici, anche in relazione ad eventuali direttive ministeriali e/o a nuovi provvedimenti che potranno essere emanati dalle competenti autorità scolastiche entro il range dell'importo del contratto previsto dall'art. 120, comma 12 del D. Lgs n. 36/2023.

ART. 8 – CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il prezzo di aggiudicazione dell'appalto è determinato sulla base dell'offerta economica presentata dall'impresa aggiudicataria in sede di procedura di gara, rispetto all'importo chilometrico posto a base di gara pari ad Euro 6,00= IVA esclusa, moltiplicato per il n. di km percorsi.

La ditta aggiudicataria non potrà pretendere sovrapprezzi o compensi diversi da quelli pattuiti, se dette variazioni risulteranno contenute nella misura del 20% del chilometraggio giornaliero medio del servizio. Qualora invece la variazione del chilometraggio abbia un'incidenza superiore al 20%, potrà essere attivata l'opzione di revisione del prezzo ai sensi del successivo art. 21 "Revisione dei prezzi".

Restano a carico dell'affidataria tutte le spese, oneri, formalità, permessi, licenze, visti nulla escluso, necessari per l'esecuzione del servizio.

Salvo quanto previsto dal succitato art. 21, il corrispettivo come risulta in sede di aggiudicazione, remunera l'affidataria per tutti gli oneri sostenuti, per tutte le attività che dovrà porre in essere in adempimento del presente appalto.

Le fatture dovranno essere emesse dall'affidatario con cadenza mensile posticipata e pervenire al Comune di Cattolica, entro il 30° (trentesimo) giorno del mese successivo a quello di riferimento unitamente ad una scheda di percorrenza con l'indicazione del n. dei km effettuati, salvo ulteriori dettagli che la Stazione Appaltante si riserva di richiedere.

ART. 9 CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi ad ogni effetto di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere interrotto e/o sospeso o abbandonato.

Il suddetto servizio è altresì da considerarsi servizio essenziale, ai sensi dell'art.1 della Legge n. 146/1990 e s.m.i. "Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali". Pertanto l'aggiudicatario dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero.

Lo svolgimento del servizio dovrà garantire l'arrivo a scuola delle alunne e degli alunni in tempo utile per l'inizio delle lezioni e rispettare altresì gli orari di percorrenza stabiliti per il rientro a casa dei medesimi.

L'Aggiudicatario si impegna altresì ad eseguire il servizio con qualsiasi tempo e condizioni meteorologiche, attivando tutte le misure necessarie ed utili a garantirne lo svolgimento. Anche in caso di temporaneo guasto dei mezzi, l'Aggiudicatario dovrà garantire lo svolgimento del servizio tramite l'utilizzo di scuolabus sostitutivi con caratteristiche idonee, uguali a quelle sotto riportate e per il tempo necessario alla riparazione e rimessa su strada dei mezzi principali.

In caso di ritardi, incidenti, guasti deve essere assicurata la tempestiva sostituzione del mezzo al fine di garantire il corretto svolgimento del servizio. In caso di sospensione e/o interruzione e/o abbandono anche parziale del servizio ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e prestazioni del presente capitolato, eccettuati i casi di forza maggiore, il Comune potrà sostituirsi senza formalità di sorta all'Aggiudicatario per l'esecuzione d'ufficio del servizio e/o per l'affidamento dello stesso al primo operatore economico disponibile, con rivalsa delle spese sostenute a suo carico e ciò indipendentemente dalle sanzioni applicabili e dall'eventuale risarcimento dei danni previsti all'art. 19 del presente capitolato.

L'Amministrazione comunale avrà la facoltà, durante il periodo di affidamento del servizio, di richiedere a suo insindacabile giudizio, previa comunicazione scritta all'Aggiudicatario, la variazione dei percorsi senza che lo stesso possa sollevare obiezioni. Eventuali variazioni degli orari di percorrenza, dei percorsi e delle fermate dovranno comunque essere concordate tra l'Amministrazione comunale e l'Aggiudicatario.

Per le uscite curricolari e didattiche extra scolastiche, il servizio dovrà essere assicurato fino al termine delle lezioni fissato dai calendari scolastici per le scuole primarie e secondarie di I grado e fino al 30 giugno di ogni anno per le scuole dell'Infanzia.

E' prevista l'esecuzione anticipata del contratto in via d'urgenza a norma dell'art. 17, comma 8 del D. Lgs n. 36/2023 nelle more della stipula del contratto per evitare grave danno all'interesse pubblico

In caso di risoluzione anticipata anche a seguito di revoca, l'Aggiudicatario è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo aggiudicatario alle stesse condizioni previste dal Contratto per il tempo strettamente necessario alla stipula del nuovo.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non attivare il servizio, ovvero di sospenderlo o revocarlo, nel caso in cui il numero degli alunni iscritti prima dell'anno scolastico, per cause eccezionali esterne, sia eccessivamente basso. Nel caso in cui in un anno scolastico il servizio non dovesse venire avviato per la suddetta ragione, il contratto verrebbe sospeso per l'intero anno scolastico e l'appalto prorogato per il periodo coincidente alla durata di sospensione.

ART. 10 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il servizio viene affidato nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riferimento alle seguenti fonti:

-D. Lgs 13 aprile 2017, n. 63 recante "Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107" ed in particolare l'art. 5 "*Servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilità*" in cui la norma sembra istituire un obbligo di attivazione da parte dei Comuni dei servizi di trasporto per gli alunni nelle scuole primarie statali per il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico, ma solo nei limiti degli stanziamenti finanziari previsti per la stessa finalità;

- D.Lgs 16 aprile 1994 n. 297 e Legge Regionale Emilia-Romagna 8 agosto 2001 n. 26 "Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della legge regionale 25 maggio 1999 n. 10";

- D.Lgs 30 aprile 1992, n.285 e ss.mm.ii. "Nuovo codice della strada";

- D.P.R n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);

- D.M. 18/04/1977 “Caratteristiche costruttive degli autobus” modificato con Decreto del Ministro dei Trasporti 14 gennaio 1983 e con Decreto del Ministro dei Trasporti 13 giugno 1985;
 - D.M. 31/01/1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico”;
 - Circolare n. 23 in data 11.3.1997 del Ministero dei trasporti, Direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti;
 - L.R. Emilia-Romagna n. 30 del 1998 disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale come modificata dalla L.R. 29 del 21/12/2007 sul trasporto passeggeri mediante noleggio autobus con conducente;
 - D. Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 “Attuazione della direttiva 98/76/CE del 1° ottobre 1998 del Consiglio dell’Unione europea, modificativa della direttiva 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l’esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali” e s.m.i.;
 - Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 28 aprile 2005 n. 161 recante il “Regolamento di attuazione del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, modificato dal decreto legislativo n. 478 del 2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci e s.m.i.”;
 - Legge 11/08/2003, n. **218** “Disciplina dell’attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”;
 - L.R. Emilia Romagna n. **29/2007** recante “Norme regionali in materia di trasporto passeggeri effettuato mediante noleggio di autobus con conducente. Modifica della Legge Regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale);
 - dal Regolamento (CE) n. 1370/2007 e Regolamento (CE) n. 1071/2009;
 - Regolamento regionale per esercizio di noleggio con conducente n. **3** del 28/12/2009;
 - Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 25 novembre 2011, n. 291 “Disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio e s.m.i.;
 - Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 17/06/2021 pubblicato in GURI n. 157 del 2/07/2021.
- L’Aggiudicatario per lo svolgimento del servizio è tenuto ad osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada e tutte le normative vigenti in materia, compresi eventuali provvedimenti adottati in materia in data successiva a quella del presente appalto.

ART. 11 – OBBLIGHI DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA CON RIFERIMENTO AGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO

Per il trasporto scolastico dovranno essere adibiti veicoli idonei, aventi caratteristiche tecniche e costruttive, dimensioni e capacità di trasporto compatibili con quelle degli itinerari percorsi e con le esigenze di servizio, di capienza pari a n. 56 posti (56 ALUNNI + 3 ADULTI), in perfetto stato di efficienza, muniti di carta di circolazione, dei quali dovrà essere dimostrata l’avvenuta effettuazione della revisione presso i competenti organi.

Nel conteggio dei posti si tiene conto del n. risultante dalla carta di circolazione, comprensivo anche del posto per il conducente. Il numero delle alunne e degli alunni presenti in ogni scuolabus dovrà essere contenuto nei limiti dei posti previsti dalla carta di circolazione del mezzo.

I veicoli impiegati dovranno essere in regola con le norme concernenti la circolazione degli autoveicoli ed essere provvisti di adeguata copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi. Resta a completo ed esclusivo carico dell’Aggiudicatario qualsiasi risarcimento. Tutti i veicoli dovranno essere utilizzati nell’assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione indicate dal D. Lgs n. 285/1992 e ss.mm.ii. (Codice della Strada).

Di tutti i mezzi che verranno utilizzati per il servizio, l'Affidatario dovrà dare preventiva comunicazione e fornire la documentazione (copia delle carte di circolazione e dei certificati di assicurazione oltre alla dichiarazione di regolare revisione del mezzo) almeno 15 giorni prima della messa in servizio.

Si precisa in merito che mezzi immatricolati Euro 0 e Euro 1 non saranno ammessi per il trasporto scolastico.

Con riferimento agli automezzi, ai fini del conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano di azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, con riferimento all'art. 57, comma 2 del D.Lgs n. 36/2023 in materia di Green Public Procurement, il servizio deve rispondere ai seguenti criteri ambientali minimi (CAM):

per gli automezzi impiegati dovranno essere rispettati i CAM (Criteri Ambientali Minimi) stabiliti al punto H) dell'Allegato 1 al DM Ministero della Transizione Ecologica del 17/06/2021 "*Criteri ambientali minimi per l'acquisto di grassi ed olii lubrificanti per veicoli adibiti al trasporto su strada*", fonte normativa già richiamata al precedente articolo 9 del presente CSA.

In caso di sostituzione dei veicoli offerti in sede di gara durante il periodo di vigenza del contratto l'Aggiudicatario, nell'approvvigionarsi di ulteriori mezzi, dovrà comunque rispettare i requisiti previsti al punto E) del suddetto Allegato "*Criteri ambientali minimi per l'acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada*".

L'Aggiudicatario, in riferimento a quanto stabilito al comma precedente, dovrà fornire prova del rispetto dei CAM suindicati, secondo le modalità di seguito specificate:

- trasmissione semestrale della documentazione attestante l'utilizzo di grasso, oli e lubrificanti di cui al suindicato punto H) dell'Allegato 1 al DM sopra richiamato;
- esibizione della documentazione attestante l'osservanza delle categorie contemplate al punto E) dell'Allegato 1 al DM summenzionato nell'ipotesi di acquisto, leasing, locazione, noleggio di nuovi veicoli adibiti al trasporto su strada.

Per l'espletamento del servizio, l'Aggiudicatario dovrà utilizzare n. 3 scuolabus di sua proprietà o in disponibilità a diverso titolo giuridico per l'intera durata del servizio. Sui mezzi di trasporto non dovrà tollerarsi per alcuna ragione un carico di viaggiatori superiore alla capienza massima consentita. I mezzi, come definiti dal D.M. 18.04.1977, devono essere idonei al trasporto delle alunne ed alunni in base alla normativa vigente e secondo le disposizioni di cui al presente capitolato. L'Aggiudicatario dovrà garantire per tutta la durata dell'appalto l'utilizzo ordinario dei veicoli indicati in sede di offerta e l'utilizzo di mezzi con le caratteristiche previste dai CAM di cui al suindicato punto E) dell'Allegato 1 al DM summenzionato. In caso contrario sarà disposta l'applicazione delle penali secondo quanto indicato al successivo art.19.

- per l'effettuazione del servizio l'aggiudicatario dovrà disporre anche di n. 1 mezzo sostitutivo: in caso di incidenti e guasti deve in ogni caso assicurare la tempestiva sostituzione dei mezzi al fine di garantire il corretto svolgimento del servizio. Del mezzo sostitutivo che verrà utilizzato per il servizio, l'aggiudicatario dovrà darne preventiva comunicazione al Comune e fornire la relativa documentazione. Ove l'Impresa non provvedesse in tal senso, il Comune si riserva la facoltà di applicare le penali e/o le più gravi sanzioni previste dal presente Capitolato. Il suddetto veicolo sostitutivo dovrà essere in regola con quanto disposto ed integrato dal Decreto Ministeriale 31.01.1997 "*Nuove disposizioni per il trasporto scolastico*" ed alla successiva Circolare n. 23 del 01.03.1997 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione (integrato con i successivi Decreti Ministeriali) e Decreto Ministeriale 01.04.2010 "*Caratteristiche costruttive degli scuolabus*" che modifica il Decreto del Ministro per i trasporti del 18/04/1977 e ss.mm.ii. L'aggiudicatario è inoltre obbligato al rispetto di quanto prescritto dal Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs n. 285 del 30 aprile 1992 e relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e ss.mm.ii. e ai sensi del D.Lgs n. 150 del 13 marzo 2006.

I mezzi adibiti al servizio di trasporto scolastico dovranno essere altresì agevolmente identificati, tramite l'esposizione di una targa di adeguate dimensioni con suindicato il tipo di servizio in corso di svolgimento (N. della linea) e su entrambi i lati dei mezzi dovrà essere leggibile la scritta "*Comune di Cattolica - Servizio di Trasporto Scolastico*".

L'Aggiudicatario dovrà impiegare categorie di veicoli idonei per il trasporto scolastico, rispettando la destinazione e l'uso dei veicoli e dei limiti imposti dalla normativa vigente in particolare dal Decreto Ministeriale 31 gennaio 1997 e Circolare Ministero dei Trasporti 11 marzo 1997, n. 23. Ad ogni modo resta escluso l'utilizzo di veicoli che ammettono il trasporto in piedi e degli autobus con caratteristiche urbane. Inoltre, è previsto che:

- tutti i veicoli siano rispondenti alle prescrizioni del D.M. 31 gennaio 1997 “*Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico*” e s.m.i.;
- non potranno essere utilizzati veicoli omologati non più abilitati al trasporto secondo le normative vigenti;
- ogni veicolo dovrà montare gomme termiche oppure avere a bordo le catene da neve nei periodi previsti;
- ogni veicolo dovrà avere a bordo un estintore, giubbini o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità per tutti gli utenti trasportati in caso di evacuazione, cassetta di pronto soccorso e qualsiasi altro dispositivo richiesto dalle normative vigenti o emesse nel corso dell'affidamento;
- l'Aggiudicatario dovrà essere in grado di fornire/utilizzare scuolabus idonei a garantire la fornitura del servizio di trasporto scolastico e le eventuali uscite didattiche in conformità alle ordinanze sul traffico dettate dal Comune di Cattolica e dai Comuni limitrofi sede delle gite scolastiche;
- l'eventuale uso di mezzi idonei al trasporto diversi da quelli comunicati, deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale;
- l'impresa aggiudicataria è altresì tenuta a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale in merito ad eventuali ritardi, guasti dell'automezzo, incidenti verificatisi durante lo svolgimento del servizio, indicandone cause e modalità;

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutti i costi relativi a:

- manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di trasporto;
- ricognizione delle fermate secondo le specifiche previste dal presente capitolato;
- tasse di circolazione, bolli, assicurazioni;
- carburante, lubrificanti, gomme, pulizia interna ed esterna dei mezzi;
- revisione ed immatricolazione;
- licenze ed autorizzazioni;
- ogni ulteriore spesa necessaria per la circolazione dei mezzi e lo svolgimento del servizio.

Per tutta la durata dell'Appalto, i veicoli utilizzati dovranno essere tenuti in perfetto stato di efficienza, funzionalità, sicurezza e igiene. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di effettuare la pulizia giornaliera, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli e mantenerli in regola con le revisioni previste dalle norme di legge, senza richiedere al Comune di Cattolica alcun costo aggiuntivo, in quanto tali interventi devono ritenersi inclusi nel prezzo offerto. La pulizia, l'assistenza tecnica e la manutenzione dovranno essere svolte su tutte le componenti, sugli impianti installati, su tutte le apparecchiature e attrezzature fornite. Sarà obbligo dell'Aggiudicatario adottare, nella esecuzione dei suddetti servizi le seguenti disposizioni:

- sui veicoli, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la incolumità e la sicurezza degli utenti nonché di terzi, ed evitare danni a beni pubblici o privati;
- verificare ed accertare che la cabina di trasporto del mezzo sia idonea al trasporto di alunne e alunni e in particolar modo verificare il corretto funzionamento di sicurezza e ogni altro strumento accessorio al mezzo, deputato alla sicurezza del trasporto;
- controllare il corretto funzionamento del mezzo in particolar modo il funzionamento degli indicatori direzionali luminosi, l'impianto frenante, la strumentazione antinebbia e antipioggia, lo stato degli pneumatici e la loro idoneità a percorrere il tratto di manto stradale interessato dal trasporto, lo stato manutentivo generale del mezzo, il livello di carburante, accertandone la sufficienza ad eseguire i Km necessari al trasporto;
- verificare che le condizioni igienico-sanitarie della cabina di trasporto nonché la pulizia del mezzo siano in una situazione accettabile.

Il Comune di Cattolica, nell'ambito della presente procedura, mette in vendita all'aggiudicatario dell'appalto i tre mezzi scuolabus di proprietà comunale al prezzo forfettario complessivo di € 7.000,00= complessivo (IVA di legge inclusa).

Sarà facoltà dell'aggiudicatario acquistarli o rinunciare a tale possibilità. Nel caso in cui l'aggiudicatario intenda procedere all'acquisto dei suddetti mezzi, occorrerà perfezionare l'acquisto entro la data di stipula del contratto. Il corrispettivo sarà versato a mezzo assegno circolare o bonifico, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto mentre gli adempimenti relativi al passaggio di proprietà potranno essere formalizzati anche successivamente.

Questa disponibilità all'acquisto sarà positivamente valutata in sede di offerta tecnica con l'attribuzione di un punteggio (punti 3 vedi disciplinare di gara art. 18.1) ma non inciderà in alcun modo sull'offerta economica da presentare in sede di gara.

Si specifica che uno dei tre mezzi di proprietà comunale è immatricolato Euro 1, pertanto, non potrà essere utilizzato per l'espletamento del presente appalto.

ART. 12 – OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA CON RIFERIMENTO AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

L'Impresa Aggiudicataria dovrà assicurare la presenza di personale in numero e qualifica adeguata. Dovrà avvalersi, per l'espletamento del servizio, di personale di assoluta fiducia ed in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento del servizio. Dovranno adibirsi esclusivamente conducenti riconosciuti idonei alla mansione (requisiti di idoneità fisica e psico-attitudinale stabiliti dal D.M. del 23/02/1999 n. 88 e ss.mm.ii.), muniti di patente adeguata al mezzo alla cui guida sono destinati, con certificato di abilitazione professionale per la conduzione di scuolabus e autobus o carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.) per il trasporto persone, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

In particolare è fatto obbligo all'Impresa Aggiudicataria di:

- rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in tema di lavoro ed in materia assistenziale, assicurativa e previdenziale, attuando nei confronti del personale occupato nell'espletamento del servizio condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto alla categoria e nella località di svolgimento del servizio;
- osservare tutte le norme a tutela della salute e dell'integrità fisica del personale nonché le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- garantire che il personale mantenga un contegno rigoroso e corretto durante l'espletamento del servizio e provvedere all'immediata sostituzione del personale che dovesse risultare inadatto allo svolgimento del servizio stesso;

L'Impresa aggiudicataria si impegna altresì a porre in essere tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 39/2014, recante "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI", garantendo un costante controllo sull'integrità morale del personale impiegato.

All'impresa aggiudicataria è altresì richiesto la disponibilità di un addetto di segreteria, il quale dovrà essere reperibile telefonicamente o presso la sede operativa dalle ore 7:00 alle 18:00 di ogni giorno in cui viene svolto il servizio, che funga da coordinamento/referente del servizio e da interfaccia con cui l'Amministrazione Comunale si possa rapportare per tutti gli aspetti operativi e contabili connessi all'appalto e che funga anche da referente per i gestori dei Centri Estivi e per gli Istituti Scolastici, per gli aspetti connessi alla programmazione e prenotazione delle uscite didattiche dentro e fuori il territorio comunale.

Il referente è altresì tenuto a trasmettere al Comune l'elenco aggiornato degli studenti trasportati sui mezzi al fine di verificarne la corrispondenza con gli elenchi degli studenti effettivamente iscritti al servizio in possesso dell'Ufficio "Pubblica Istruzione".

Il nominativo e il numero di telefono saranno comunicati al Comune di Cattolica almeno venti giorni prima dell'avvio del servizio. Tale figura dovrà garantire un collegamento costante con gli autisti presenti sui mezzi in servizio in modo da gestire le eventuali emergenze.

ART. 13 – COMPITI DELL’AUTISTA E DELL’ACCOMPAGNATORE

Il conducente dello scuolabus adibito al servizio di trasporto scolastico, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 12 del presente CSA, dovrà usare speciale prudenza e diligenza nella condotta di guida e nelle fasi di salita e discesa degli alunni sull’autobus e dall’autobus, assicurando che tali operazioni si svolgano senza pericoli per l’incolumità degli studenti.

Il conducente risponde di tutte le situazioni pericolose per l’incolumità personale dei soggetti trasportati che egli stesso abbia determinato con una condotta colposa durante le varie fasi del trasporto, ivi comprese le suddette attività preparatorie ed accessorie, quali ad esempio la salita e discesa dallo scuolabus.

La vigilanza sugli utenti minori deve essere esercitata dal momento iniziale dell’affidamento (luogo in cui si effettua la fermata) sino a quando alla stessa si sostituisce quella, effettiva o potenziale, del personale ausiliario nel momento in cui i minori varcano i cancelli della scuola, o dei genitori nel momento del ritorno a casa.

Il conducente non può lasciare i minori davanti alle scuole ove i cancelli non risultino ancora aperti, contravvenendo al suo obbligo di vigilanza. Tale obbligo termina laddove inizia quello del personale ausiliario, sotto il coordinamento del Dirigente Scolastico, e cioè esattamente nel momento in cui i minori, varcando il cancello d’ingresso, entrano nella scuola.

Inoltre il conducente deve esercitare la vigilanza di cui sopra sino al momento del rientro a casa dei minori, ovvero sino a quando non intervenga la vigilanza effettiva dei genitori o potenziale (altro adulto a ciò espressamente delegato).

Non possono costituire esimenti della responsabilità del vettore le eventuali disposizioni date dai genitori di lasciare il minore senza sorveglianza in un determinato luogo, potenzialmente pregiudizievole, con possibile pericolo per l’incolumità dello stesso.

Compiti dell’autista. Si elencano le seguenti norme di comportamento a carico del conducente dei mezzi:

1. essere dotato di telefono cellulare e relativo auricolare, al fine di garantire la tempestiva comunicazione di ogni problematica eventualmente occorsa;
2. non utilizzare per uso privato/personale il cellulare durante la guida;
3. sorvegliare affinché sui mezzi non si dia luogo ad attività anche indirettamente o potenzialmente pericolosa;
4. non abbandonare il veicolo, specialmente con il motore acceso;
5. assicurare che gli alunni salgano e scendano alle fermate in condizioni di sicurezza;
6. assicurarsi che tutti gli studenti trasportati abbiano la possibilità di sedersi;
7. verificare il possesso della ricevuta di pagamento dell’abbonamento da parte dell’alunno trasportato, con l’obbligo di segnalare al Comune l’eventuale presenza di utenti inadempienti.
8. esercitare la sorveglianza dei minori trasportati sullo scuolabus, quando l’accompagnatore accompagna i bambini nell’attraversamento e all’interno delle scuole;
9. richiamare all’ordine gli studenti che tengono un comportamento non idoneo e/o che disturbano con gesti e parole inappropriati, onde evitare l’insorgere di incidenti di qualsiasi genere. Qualora si verificasse il perdurare di un comportamento scorretto da parte di uno o più alunni, sarà tenuto ad inoltrare segnalazione agli Uffici del Comune;
10. non far salire sugli scuolabus persone estranee al servizio stesso;
11. non trasportare persone oltre il numero consentito dalla carta di circolazione del mezzo;
12. porre in atto, di sua iniziativa, ogni azione utile ad evitare danni di qualsiasi entità a persone e/o a cose;
13. tenere in servizio sempre un comportamento professionale, dignitoso e decoroso nei confronti dei minori, degli eventuali accompagnatori, delle famiglie;
14. non sostare con il motore acceso in prossimità delle sedi scolastiche;
15. rispettare le fermate stabilite nel percorso;
16. collaborare con il personale dell’Ente incaricato di svolgere le funzioni di controllo e verifica circa il regolare svolgimento dell’attività da parte dell’appaltatore, così come previsto all’art. 18 del presente capitolato;
17. collaborare con gli eventuali soggetti addetti all’assistenza sul mezzo al fine di effettuare due controlli all’anno (indicativamente nei mesi di novembre e marzo) sugli studenti trasportati, al fine di verificarne la corrispondenza con gli elenchi degli studenti

effettivamente iscritti al servizio di trasporto scolastico presenti presso l'Ufficio "Pubblica Istruzione";

18. collaborare con gli addetti del Comune di Cattolica che vorranno effettuare controlli, in qualsiasi momento e a loro discrezione, in merito alle modalità di svolgimento del servizio e agli studenti presenti a bordo dei mezzi.

Il Comune provvederà a garantire la presenza di un accompagnatore tramite stipula di apposite convenzioni e/o contratti con ulteriori soggetti terzi, i cui nominativi verranno forniti alla ditta aggiudicataria del servizio di trasporto scolastico in sede di avvio del servizio stesso.

Le competenze del personale di accompagnamento sono volte a favorire un clima di tranquillità che consenta all'autista di svolgere al meglio il proprio ruolo ed agli utenti di trascorrere agevolmente il periodo di permanenza sul mezzo. Detto ciò, indicativamente le mansioni dell'accompagnatore sono le seguenti:

- accertarsi che durante il tragitto tutti i bambini/studenti siano regolarmente seduti;
- assistere i bambini/studenti nella fase di salita e discesa dall'autobus;
- controllare che i bambini/studenti trasportati non arrechino danno a se stessi e/o ai loro compagni con comportamenti eccessivi e scorretti.

In caso di assenza dei genitori o loro delegati alla fermata, l'alunno delle scuole primarie dovrà essere trattenuto sullo scuolabus e ricondotto alla scuola di appartenenza. Trascorsa un'ora dall'arrivo dello scuolabus al capolinea, l'alunno dovrà essere consegnato agli organi di Polizia Municipale ai quali verrà segnalato quanto accaduto.

Anche nel caso in cui sull'autobus sia presente l'accompagnatore, il conducente dovrà comunque sovrintendere alle funzioni da questi svolte al fine di garantire che il trasporto scolastico avvenga in condizioni di sicurezza.

Il conducente avrà cura di verificare che l'accompagnatore compili il foglio presenze al momento della salita sull'autobus.

L'Impresa aggiudicataria dovrà segnalare al Comune, con la massima tempestività, eventuali irregolarità riscontrate nelle prestazioni degli accompagnatori.

ART. 14 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'impresa aggiudicataria garantisce e dichiara di essere in possesso dei requisiti normativi vigenti e delle idoneità previste dal D. Lgs n. 395 del 22 dicembre 2000 e ss.mm.ii. e del relativo Regolamento di attuazione di cui al D.M. n. 161 del 28/04/2005 e si obbliga a mantenere tali requisiti e idoneità per tutto il periodo di durata dell'appalto.

L'impresa aggiudicataria deve essere inoltre in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa statale vigente (Legge n. 218/2003) e regionale (L.R. Emilia-Romagna n. 29/2007) di settore.

L'aggiudicatario è altresì obbligato al rispetto di tutti gli impegni previsti dal presente Capitolato e al rispetto di tutte le norme prescritte dal codice della strada in materia di trasporto pubblico.

Sono a carico dell'aggiudicatario, intendendosi lo stesso remunerato con il prezzo di aggiudicazione dell'appalto determinato dall'offerta presentata in sede di gara e risultata aggiudicataria, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto dell'appalto, nonché ogni attività e adempimento che si rendesse necessario per l'espletamento degli stessi o, comunque, opportuno per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, incluso quindi le attività preliminari all'avvio del servizio.

L'Aggiudicatario si obbliga ad applicare i contratti collettivi di lavoro e tutte le disposizioni legislative e regolamentari in vigore concernente le assicurazioni sociali e la prevenzione degli infortuni. Il Comune di Cattolica è espressamente esonerato da qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'Aggiudicatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti, anche in materia di sicurezza e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato e nei suoi allegati, pena la risoluzione di diritto del contratto.

I servizi prestati dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato e nell'Offerta Tecnica.

L'Impresa aggiudicataria si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza e di protezione dei lavoratori in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerato con il corrispettivo contrattuale come sopra indicato, e lo stesso non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti del Comune assumendosene ogni relativa alea.

L'Impresa aggiudicataria si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

L'Impresa aggiudicataria rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Comune e/o da terzi autorizzati.

L'Impresa aggiudicataria si obbliga a consentire al Comune di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche e si obbliga, infine, a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune e a dare immediata comunicazione al Comune di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente capitolato.

L'aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto entro i termini fissati dal Comune, previa presentazione della documentazione a tal fine necessaria, nei tempi e nei modi richiesti dalla stazione appaltante.

Trascorso inutilmente il termine prescritto senza che l'aggiudicatario abbia presentato la documentazione richiesta o questa sia stata prodotta in modo incompleto, con determinazione del funzionario competente viene disposta la decadenza dall'aggiudicazione provvisoria dell'appalto e l'escussione della cauzione provvisoria presentata dal concorrente, ove prevista. In tal caso l'appalto potrà essere affidato al concorrente risultante secondo in graduatoria e l'amministrazione potrà richiedere il risarcimento per qualsiasi maggiore spesa e per danni subiti.

L'amministrazione procederà ad acquisire d'ufficio tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara ed a richiedere all'aggiudicatario quella non acquisibile d'ufficio.

È richiesta come mera condizione di esecuzione del contratto e NON come condizione di partecipazione alla gara d'appalto, che l'Operatore Economico risultante aggiudicatario, si doti entro 45 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dell'esecuzione del Servizio, di una rimessa ubicata ad una distanza dalla sede municipale del Comune di Cattolica non superiore a 25 Km (stradali).

ART. 15 – SICUREZZA DEI LAVORATORI

L'aggiudicataria si impegna a formare il proprio personale sulle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'aggiudicataria dovrà, inoltre, essere in regola con gli adempimenti e le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile della sicurezza.

La Stazione Appaltante ha valutato che nel presente appalto non sono presenti servizi soggetti a rischi interferenziali. Non sono previste infatti interferenze tra i lavoratori della ditta appaltatrice e lavoratori del Comune di Cattolica durante l'esecuzione del servizio.

Conseguentemente gli oneri finalizzati all'eliminazione dei rischi da interferenze sono pari ad € 0,00 e per tale motivo si è ritenuto di non redigere il DUVRI.

Per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa aggiudicataria resta immutato l'obbligo in capo alla stessa di elaborare un proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico dell'aggiudicatario il quale dovrà dimostrare, se richiesto dalla Stazione Appaltante, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezziari o dal mercato.

Resta salvo in capo all'aggiudicatario il rispetto degli obblighi e degli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81 /2008.

In merito ai punti elencati di seguito l'aggiudicataria dovrà:

A) Con riferimento al personale impiegato:

1. L'aggiudicatario garantisce e dichiara di essere in possesso dei requisiti e delle idoneità previste dal D.M. n. 448 del 20/12/1991 e dal D. Lgs n. 395 del 22/12/2000 e ss.mm.ii. e dal D.M. 28/04/2005, n. 161 e si obbliga a mantenere tali requisiti ed idoneità per tutto il periodo di durata del presente affidamento. L'aggiudicatario è altresì obbligato al rispetto di tutti gli impegni previsti nel presente Capitolato. Tutti gli oneri derivanti dal contratto di servizio, comprese le spese contrattuali e di registrazione sono a carico dell'aggiudicatario.

2. L'Impresa aggiudicataria è inoltre tenuta ad assicurare la presenza di personale in numero e qualifica adeguata per garantire l'erogazione del servizio.

3. Al servizio pubblico oggetto della presente procedura dovranno adibirsi esclusivamente conducenti riconosciuti idonei alla mansione di guida (requisiti di idoneità fisica e psico-attitudinale ai sensi del D.M. n. 88 del 23/02/1999 e dal D.M. n. 19 del 15/01/2001), muniti di patente di guida D e Carta di qualificazione del Conducente (CQC persone) secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

4. L'impresa aggiudicataria inoltre si impegna a sottoporre il personale che effettuerà i servizi a tutti i controlli sanitari previsti dall'art. 41 del D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i.. Si ricorda che la mansione rientra tra quelle disciplinate dall'articolo 15 della Legge n. 125/2001 e del Provvedimento 16 marzo 2006 della Conferenza Stato-Regioni relativamente al consumo di alcool, pertanto è fatto assoluto divieto di assumere e/o somministrare sostanze alcoliche i superalcoliche prima e nel corso dell'attività lavorativa, Analogamente alla mansione è applicabile il Provvedimento della Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato e Regioni relativo alla verifica dell'accertamento della tossicodipendenza per alcune mansioni a rischio (G.U. n. 234 del 6 ottobre 2008 e s.m.i.).

5. L'impresa aggiudicataria altresì si impegna ad ottemperare ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs n. 39/2014 nel quale è disposto che *“chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-undecies del codice penale”* deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale da cui risulti l'assenza di condanne per gli illeciti sopra indicati e comunicarlo alla Stazione Appaltante.

L'aggiudicatario è responsabile della scelta e del comportamento del proprio personale e di quanto attiene ai rapporti con l'utenza e di collaborazione tra il proprio personale e il personale insegnante, collaboratori scolastici e/o personale amministrativo presenti nei plessi scolastici. Il Comune si riserva di verificare che il personale scelto dall'Impresa garantisca la massima serietà, riservatezza, diligenza, discrezione e adeguatezza nello svolgimento dei compiti assegnati. Il personale che durante il servizio si sia comportato in modo negligente o abbia dato evidente dimostrazione di scarsa professionalità o abbia creato disservizi o turbative al servizio, dovrà essere sostituito immediatamente, dietro segnalazione in tal senso da parte del Comune.

L'aggiudicatario altresì si impegna a sostituire quel personale che abbia disatteso le prescrizioni previste dal contratto e dal presente capitolato, nel rispetto delle norme contrattuali vigenti.

B) Con riferimento al rapporto di lavoro:

1. Inquadrare tutto il personale impiegato nel rispetto delle norme contenute nel vigente CCNL di categoria, nonché applicare integralmente il Contratto medesimo ed eventuali accordi integrativi aziendali e territoriali.

2. Tutto il personale impiegato nelle attività oggetto del presente appalto svolge i propri compiti senza vincoli di subordinazione nei confronti dell'Amministrazione comunale.

3. Il Comune è sollevato da qualsiasi obbligo e responsabilità nei confronti dei dipendenti dell'impresa per quanto concerne le retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali, l'assicurazione contro gli infortuni, i documenti di guida e la responsabilità verso terzi.

4. Il Comune si riserva ogni e qualsiasi facoltà di verificare presso gli istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali, la regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente al personale impiegato nei servizi.

5. Qualora l'affidatario risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (risultanti dal Documento Unico di Regolarità Contributiva) e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, tratterà dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempimento per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi.

6. In caso di ritardo dell'affidatario nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del servizio, il Comune potrà intervenire, anche in corso di esecuzione del

contratto, con la procedura individuata all'articolo 11, comma 6 del D.Lgs. 26/2023, per pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, sino a concorrenza delle prestazioni rese nell'ambito del rapporto e non ancora regolate, detraendone il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario.

7. Fermo restando quanto sopra, il Comune, in caso di gravi e ripetute violazioni dei suddetti obblighi, si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, come previsto dal successivo articolo 20 previa diffida ad adempiere e procederà alla risoluzione dello stesso destinando gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.

C) Con riferimento agli obblighi assicurativi e alle responsabilità:

1. L'affidatario sarà responsabile della sicurezza e incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi (persone e/o cose) in dipendenza del servizio prestato nonché ai beni concessi in uso come meglio sotto specificato, esonerando il Comune da ogni responsabilità conseguente, restando a completo ed esclusivo carico dell'affidatario qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

2. Il Comune è pertanto esonerato:

- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale dell'affidatario per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio;

- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere ai bambini, ai loro genitori o incaricati da essi, ai loro accompagnatori o ad altri utenti della strada durante il periodo di svolgimento dei servizi di cui sono destinatari, a bordo delle vetture e al di fuori di esse.

3. L'affidatario dovrà attivare, prima dell'inizio del servizio, al fine di rispondere dei danni di cui sopra, una specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dedicata ai rischi derivanti dalla gestione del presente servizio, di durata non inferiore alla durata dell'appalto, ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente al servizio appaltato ed adeguati al presente capitolato.

4. Tale polizza dovrà :

- coprire danni cagionati a terzi con dolo e colpa grave del proprio personale dipendente;

- prevedere massimali RCT per ciascun sinistro non inferiori a 5.000.000,00 di euro con un sottolimito per RCO a 3.500.000,00 per sinistro e 1.500.000,00 di euro a persona;

- essere estesa alla RC personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che partecipano all'attività.

5. Nel caso tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non potranno essere in alcun modo opposte al Comune o al terzo danneggiato e dovranno rimanere esclusivamente a carico dell'impresa assicurata.

6. L'affidatario dovrà inoltre attivare, per tutta la durata dell'appalto e su semplice richiesta scritta della stazione appaltante, apposita polizza assicurativa per infortuni a favore degli utenti del servizio con massimali non inferiori a 150.000,00 euro per morte, 150.000,00 euro per invalidità permanente, 10.000,00 euro per spese mediche, 500,00 per spese di trasporto e 50,00 euro giornalieri per max 360 giorni per diaria di ricovero ospedaliero.

7. Il numero di utenti da assicurare equivale alla capacità massima dei mezzi di trasporto, come specificato nella relativa carta di circolazione.

8. La presentazione della polizza è condizione essenziale per la sottoscrizione del contratto d'appalto ed in ogni caso per l'inizio del servizio. Le copie conformi all'originale delle suddette polizze o delle eventuali estensioni dovranno essere consegnate al Comune prima dell'inizio del servizio.

9. Il Comune sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte, dalle polizze assicurative.

D) Sicurezza sul luogo di lavoro:

1. L'aggiudicatario è tenuto a garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., prestando particolare attenzione alla specificità dei servizi oggetto dell'appalto.

2. L'aggiudicatario, nella persona del Presidente o comunque del Legale rappresentante, ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizzerà ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 81/2008, dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dall'articolo 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione), senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata al Comune a qualsiasi titolo.

ART. 16 - CESSIONE E SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119, comma 1 del D. Lgs n. 36/2023 la cessione del contratto è nulla ed è altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad altra densità di manodopera.

Non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune. Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere deve essere prioritariamente autorizzato dal Comune, restando così il contraente obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.

Il Comune non assume responsabilità alcuna per il ritardo nei pagamenti dovuto alla tardiva comunicazione della modifica di ragione sociale.

L'appaltatore non potrà nemmeno cedere il credito che deriva dal presente contratto, senza il consenso scritto del Committente.

La cessione del contratto costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e fa sorgere il diritto per il committente ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggior danno.

Con riferimento all'istituto del subappalto, ai sensi dell'art. 119 comma 2 del Codice, la Stazione Appaltante ha individuato, quali prestazioni da eseguirsi a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, le attività di cui all'art. 2 "Servizio di Trasporto ordinario", del presente Capitolato, poiché costituiscono prestazioni fra loro integrate e non scindibili dal punto di vista operativo in quanto connesse alla realizzazione del servizio di trasporto scolastico principale, ovvero il servizio di trasporto casa-scuola e viceversa. Il Concorrente indica, all'atto dell'offerta, le parti di servizio di cui all'art. 3 "Servizi di Trasporto opzionale" del presente capitolato che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare, il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 100 e 103 del Codice. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale.

ART. 17 – RESPONSABILITÀ E CAUZIONE

L'aggiudicatario si assume ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati al Comune di Cattolica ed a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione contrattuale.

Ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs n. 36/2023 l'aggiudicatario deve presentare all'atto della stipulazione del contratto, idonea garanzia denominata "garanzia definitiva" da calcolare sull'importo contrattuale secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti e dell'eventuale risarcimento dei danni comunque derivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali e dalla sua posizione di affidatario di pubblici servizi.

La cauzione di cui al precedente comma, se prestata in forma di polizza fideiussoria assicurativa o di fideiussione bancaria deve contenere espressamente le clausole di rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta del Comune.

Nel caso in cui il Comune si rivalga sulla cauzione, l'appaltatore deve provvedere immediatamente al reintegro dell'importo di cui al comma 2 del presente articolo.

Il Comune può rivalersi sulla cauzione per la:

- copertura delle spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o di terzi, necessario per limitare i negativi effetti dell'inadempimento dell'appaltatore;
- copertura delle penalità di cui all'articolo 19 del presente Capitolato;
- spese di indizione di nuova gara per il riaffidamento dei servizi, in caso di risoluzione anticipata per inadempimento dell'appaltatore;
- risarcimento di danni cagionati dall'inadempimento dell'appaltatore.

ART. 18 – FACOLTÀ DI CONTROLLO DA PARTE DEL COMUNE

La Stazione appaltante, tramite il RUP o personale da lui incaricato, eserciteranno, ciascuno secondo le competenze attribuite ai sensi dell'art. 15 e dell'Allegato I.2 del D. Lgs n. 36/2023 funzioni di controllo e verifica circa il regolare svolgimento dell'attività da parte dell'appaltatore. Al riguardo si precisa che il Comune provvederà all'individuazione di un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) per il controllo della regolare esecuzione dell'appalto.

Al Comune sono riconosciute ampie facoltà di indirizzo e controllo relativamente:

- all'adempimento puntuale e preciso del servizio, così come programmato;
- al rispetto di quanto disposto dal presente Capitolato;
- al rispetto di tutte le norme contrattuali, contributive e assistenziali nei confronti del personale utilizzato. E' inoltre facoltà del Comune richiedere documenti ed effettuare opportune ispezioni per la verifica del rispetto degli impegni sopra indicati e della regolarità nello svolgimento del servizio. Il Comune segnalerà l'eventuale inosservanza di tali norme per iscritto e tramite PEC all'impresa aggiudicataria e, se dovuto, alle Autorità competenti. L'impresa aggiudicataria potrà far pervenire le proprie controdeduzioni scritte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

Decorso il predetto termine, qualora non siano pervenute giustificazioni o nell'ipotesi in cui il Comune non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di applicare le penalità di cui all'art. 19 o di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 20 del presente Capitolato.

ART. 19 - PENALITÀ

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e dal contratto di appalto e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, il Comune di Cattolica, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate ai sensi dell'art. 126, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

Il RUP o il DEC propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempimento, a firma del Dirigente, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà del Comune di Cattolica, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio all'appaltatore e di affidarlo anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese potranno essere recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati ovvero sulla garanzia definitiva o sul deposito cauzionale. In tale ultimo caso l'Appaltatore è tenuto a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

ART. 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto può essere oggetto di risoluzione da parte dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 36/2023, in caso di gravi inadempienze da parte dell'affidatario tali da compromettere la funzionalità del servizio, di non ottemperanza dell'affidataria al complesso delle azioni previste e concordate con il referente di progetto del Comune, di verificata e perdurante inadeguatezza degli operatori impegnati relativamente alle mansioni previste dalle rispettive qualifiche professionali, previa diffida dell'adempimento entro congruo termine (almeno 15 giorni consecutivi di calendario) e sempre che questo sia decorso senza esito positivo o senza che siano state fornite appropriate giustificazioni.

Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dall'art. 122 del Codice e genericamente previsto dall'art. 1453 del codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile le seguenti ipotesi:

- a) mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- b) manifesta incapacità nell'esecuzione del contratto;
- c) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
- d) interruzione non motivata del servizio, salvo che per forza maggiore;
- e) cessione del contratto, fuori dai casi previsti;
- f) impiego di operatori – anche uno solo - che si trovano nelle situazioni di cui agli artt. 5 e 8 della Legge 6 febbraio 2006, n. 38 "*Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet*".
- g) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità qualora le transazioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 non siano eseguite avvalendosi di Banche o della Società Poste Italiane S.P.A.;
- h) mancato rispetto degli obblighi previsti agli artt. 11, 12, 13 e 14 del presente capitolato.
- i) ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del c.c.;

In ognuna delle ipotesi sopra previste, l'Amministrazione comunale non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il diritto al risarcimento di maggiori danni. La risoluzione del contratto avverrà previa notificazione scritta da parte del Comune, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi con rivalsa per gli eventuali maggiori oneri e salva l'applicazione delle penali prescritte.

ART. 20-BIS RECESSO

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023 e del relativo Allegato II.14.

ART. 21– REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi unitari contrattuali determinati mediante l'offerta presentata in sede di gara resteranno invariati fino al 31/12/2025. A partire dal 1° gennaio 2026 l'Appaltatore potrà presentare richiesta di revisione dei prezzi unitari (in seguito per brevità anche semplicemente richiesta di "revisione prezzi") esclusivamente con le modalità di cui al presente articolo.

La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinano una variazione del costo dell'opera,

della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

A partire dal 01/01/2026 potrà essere riconosciuta una sola revisione prezzi nel corso dell'intera durata del contratto. Nella richiesta di revisione prezzi l'Appaltatore dovrà esplicitare in modo preciso e circostanziato gli aumenti dei costi effettivamente sostenuti per l'erogazione dei servizi oggetto dell'appalto e, per ciascuna componente di aumento di costo, dovrà essere allegata una dettagliata analisi accompagnata da pertinente documentazione dimostrativa come di seguito ulteriormente specificato.

Potranno essere accettate da parte della Stazione Appaltante esclusivamente richieste revisionali per aumenti dei costi dovuti a fattori esogeni e indipendenti dalla volontà dell'Appaltatore e/o dalle sue specifiche scelte gestionali. Quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

non potranno essere accolte richieste di revisione causate da aumenti dei costi del personale connesse esclusivamente a specifiche scelte gestionali aziendali e/o ad accordi aziendali mentre saranno accolte se gli aumenti dei costi del personale discenderanno direttamente dall'applicazione di un nuovo CCNL sottoscritto durante il periodo di efficacia del contratto di appalto o qualora si verifichino aumenti del costo del personale strettamente collegati all'applicazione del CCNL come definito da decisioni di autorità competenti in materia e non per esclusive scelte gestionali aziendali.

Non saranno accolte richieste revisionali per aumenti dei costi indiretti o generali imputabili all'appalto discendenti da nuove metodologie contabili o politiche di bilancio dell'Appaltatore; saranno accolte richieste revisionali se gli aumenti dei costi deriveranno dalla necessità di adeguare gli standard di erogazione dei servizi a normative primarie o regolamentari sopravvenute e/o alle indicazioni della Stazione Appaltante in attuazione delle suddette normative sopravvenute.

La Stazione Appaltante – qualora valuti plausibili le spiegazioni e la documentazione prodotta a dimostrazione degli aumenti dei costi dovuti a fattori esogeni presentate dall'Appaltatore e compatibilmente alle proprie disponibilità di bilancio – potrà riconoscere la revisione in aumento dei prezzi unitari di contratto per coprire gli effettivi aumenti di costi fino al limite massimo dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) riferito alla media dei tassi mensili dell'anno precedente a partire dal mese antecedente a quello di decorrenza della revisione prezzi.

Il predetto limite massimo alla revisione dei prezzi unitari potrà essere superato solo ed esclusivamente in caso di aumento del costo del personale discendente dalla sottoscrizione da parte delle organizzazioni sindacali e delle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, di un nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro in data successiva a quella di presentazione dell'offerta o qualora si verifichino aumenti del costo del personale strettamente collegati all'applicazione del CCNL come definito da decisioni di autorità competenti in materia. In questo caso il limite di cui al precedente paragrafo potrà essere aumentato al massimo di due punti percentuali.

Tale eventuale revisione dei prezzi sarà concessa dalla Stazione Appaltante solo e nella misura in cui l'Appaltatore comprovi che l'effettivo aumento del costo del personale discenda dalla necessità di garantire il rispetto dei minimi salariali previsti nel nuovo e sopraggiunto contratto collettivo nazionale o dalle nuove disposizioni applicative e non, invece, da scelte aziendali sulla gestione del personale stesso.

Inoltre, ai fini del riconoscimento della revisione, l'Appaltatore dovrà produrre tutta la documentazione a comprova del suddetto aumento del costo del personale come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: documentazione relativa ai versamenti contributivi e fiscali che l'Appaltatore è tenuto ad effettuare in base alle vigenti normative sul lavoro in relazione al personale utilizzato per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto; copie a campione dei cedolini delle buste paga con gli opportuni accorgimenti da concordare con la stazione appaltante per conciliare la riservatezza dei dati trattati con la necessità di documentare l'effettivo aumento dei costi.

ART. 22 - LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata:

a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;

b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del codice dei contratti.

ART. 23 - LA VERIFICA DI CONFORMITÀ

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

ART. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

A seguito della stipula del contratto, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, la Ditta aggiudicataria verrà nominata, tramite apposito atto di nomina, Responsabile del Trattamento dei dati personali dal Comune di Cattolica. Il Responsabile del trattamento, che deve presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia e garantisca la tutela dei diritti degli interessati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento dei dati a carattere personale. La nomina è da intendersi valida per tutto il periodo di durata del contratto principale relativo al servizio oggetto dell'appalto,

ART. 25 – DOMICILIO LEGALE

Per gli effetti del presente appalto l'aggiudicataria elegge il proprio domicilio legale presso la Casa Comunale di CATTOLICA.

A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

ART. 26 – CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie il Foro competente è quello di Rimini.

ART. 27 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'aggiudicataria tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla stipula del contratto. Parimenti sono a suo carico le spese di bollo, di registrazione, di quietanza e di copie di scrittura inerenti il contratto.

ART. 28 - PATTO DI INTEGRITÀ/PROTOCOLLI DI LEGALITÀ

L'aggiudicataria si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità e correttezza nonché a non compiere nessun atto od omissione finalizzato,

direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti.

L'aggiudicataria si impegna altresì a rispettare tutte le clausole contenute nel patto di integrità sottoscritto, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto di appalto.

L'aggiudicataria dichiara, inoltre, di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui ai Protocolli di legalità sottoscritti dal Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata che, sia pure non materialmente allegati, formano parte integrante del contratto, e di impegnarsi in caso di aggiudicazione a rispettare e a far rispettare le clausole in essi riportate, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto di appalto.

L'aggiudicataria si obbliga, altresì, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato dal Comune di Cattolica e consultabile sul sito del Comune stesso.

L'aggiudicataria si impegna, inoltre, a rispettare quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, che impone il divieto, con decorrenza dall'entrata in vigore dell'aggiunto comma 16-ter in parola, di concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di conferire incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

La violazione di quanto previsto dal citato comma 16-ter determina la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti e il divieto per i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

ART. 29 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Al presente appalto si applicano le norme inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e successive modificazioni. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.136 del 13 agosto 2010 l'affidataria deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti devono essere registrati sui conti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ad eccezione di quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della L. 136 /2010. Ogni pagamento dovrà riportare il codice CIG del presente appalto e precisamente **CIG n. *******.

L'aggiudicataria si impegna a comunicare entro sette giorni dalla loro accensione gli estremi identificativi dei summenzionati conti correnti e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare con essi.

Ai sensi dell'art. 3 comma 8 secondo periodo della L.136/2010 il contratto dovrà intendersi risolto di diritto qualora le transazioni commerciali di cui al suddetto articolo di legge siano effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiana S.p.A.

Ai sensi dell'art. 3 comma 8 primo periodo della L.136/2010 l'affidataria si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Anche nei contratti sottoscritti da eventuali subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate all'appalto in oggetto, dovrà essere inserita la clausola, a pena di nullità assoluta, in cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010. Il Comune di Cattolica verifica il rispetto di tale adempimento.

L'aggiudicataria o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L.136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone il Comune di Cattolica e la prefettura - ufficio territoriale di Governo competente.

ART. 30 - CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, l'aggiudicatario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 57, comma 1 del Codice, **garantendo l'applicazione dell'inquadramento professionale previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale di settore in vigore.**

La cosiddetta clausola sociale deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale, risultando essa stessa altrimenti lesiva della concorrenza.

La clausola non comporta l'obbligo per l'aggiudicatario di assumere a tempo indeterminato e in forma automatica e generalizzata il personale già utilizzato dal precedente affidatario. L'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente nello stesso posto di lavoro e nel medesimo contesto di appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dal subentrante.

A tal fine l'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, presenterà all'Ente il progetto di assorbimento, comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale con particolare riferimento al numero di lavoratori che beneficeranno della stessa e della relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

ART. 31 - NORME GENERALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato valgono le norme del Codice Civile e del D.Lgs. n. 36/2023.

- *Allegati:*
- *Allegato 1) Elenco Linee a.s. 2023-24 con fermate e dettaglio km*
- *Allegato 2) Servizio Estivo*
- *Allegato 3) Tabella personale in servizio*
- *Allegato 4) Carte di circolazione mezzi scuolabus di proprietà*

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE 3
Ing. Stefano BRUSCOLI

Documento firmato digitalmente



A seguire i link su google maps dei percorsi di linea degli scuolabus

LINEA 1: <https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1G54CEXWIn8WdTGyDaXOs5D4TvIWqBUQ&usp=sharing>

LINEA 2: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1ccxqaEpyIWAc8M0LDje_EZlAV7Ip6v8&usp=sharing

LINEA 3: <https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1vgT6zm-T2qYZPwm69jsuoz2aDOT1h7o&usp=sharing>